



# COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

**CODICE ENTE 10301**

**DELIBERAZIONE N° 84 del 07/08/2026**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MERAKI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "CORPO MONTAGNA" – 29 MAGGIO/2GIUGNO 2026.**

L'anno duemilaventisei, addì sette del mese di Agosto alle ore 15:00, presso la sede comunale di via Roma 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

| <b><u>Cognome e Nome</u></b> | <b><u>Qualifica</u></b>  | <b><u>Presenza</u></b> |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| BRESADOLA SIMONE             | SINDACO                  | SI                     |
| BAZZANA MASSIMILIANO         | ASSESSORE E VICE SINDACO | SI                     |
| CITRONI SILVIO MARCELLO      | ASSESSORE                | SI                     |

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

**L'Assessore Bazzana Massimiliano partecipa alla seduta in videoconferenza.**

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Alberto Bernardi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Simone Bresadola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MERAKI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "CORPO MONTAGNA" – 29 MAGGIO/2GIUGNO 2026.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio Comunale n. 16 del 18.7.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028

**Preso atto** dell'istanza presentata dall' Associazione Culturale Meraki con sede legale in Milano (MI), , C.F. 97822760159 in data 24.04.2026 ed acclarata al protocollo al n.2718, con la quale la stessa avanzava specifica istanza volta alla concessione di un contributo economico a titolo di sostegno economico per l'organizzazione e lo svolgimento del Festival "Corpo Montagna" un evento che esplora la montagna come spazio di esperienza, sperimentazione e trasformazione collettiva;

**Premesso che**

- il festival è dedicato alla valorizzazione del territorio e delle culture della montagna, oltre che all'ambiente, agli sport di montagna e all'ecologia;
- il festival promuove un approccio sostenibile all'ambiente montano e alla Val Savio, crea ponti tra realtà urbane e montane, favorisce una comunità inclusiva, accogliente verso corpi e identità spesso esclusi dalla narrativa alpina;
- le attività saranno diffuse sul territorio, con la Casa del Parco Adamello di Cevo come punto centrale

**Tenuto conto che** il Comune di Cevo, tra le proprie funzioni istituzionali annovera sicuramente anche quella inerente il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività sociali delle realtà extra-istituzionali operanti sul territorio, oltre a quella di promozione turistica, storica, culturale, mistica e sportiva del territorio, al fine di promuovere - nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale costituzionalmente tutelata - l'operosità sociale, educativa e di prevenzione delle associazioni locali, in quanto migliorative del benessere della comunità;

**Dato atto che** il Comune di Cevo:

- è legittimata a sostenere gli enti e/o le realtà che organizzano attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della popolazione residente e dei turisti civesi e dell'intera Valsavio;
- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un'attiva azione di coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

**Rammentato che** l'art. 118, comma 3, della Costituzione stabilisce che le Amministrazioni locali favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

**Atteso che, ai** sensi e per gli effetti di legge di cui all'articolo 6, comma 9, della Legge nr. 122/2010 a decorrere dal 01.01.2011, è vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

**Visto** il parere della Corte dei Conti della Lombardia n.1075/2010 il quale testualmente recita: *"... Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l.*

*n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giurcontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione ...”;*

**Considerato che** il Comune di Cevo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle *“funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 31.10.1991 con la quale veniva approvato dedicato *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti pubblici e a soggetti privati”*;

**Dato atto che:**

- la presente forma di sostegno economico non configura un rapporto di sponsorizzazione da parte dell'Ente, in quanto essa non si prefigge come scopo la promozione della propria immagine ma, piuttosto, sia da ricondurre al principio sussidiarietà orizzontale, evocato all'art. 118 della Costituzione, secondo cui l'Ente Locale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il presente contributo non è soggetto all'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, in quanto erogato a realtà associative che non esercitino attività commerciali per la produzione di reddito;

**Ritenuto**, per tutto quanto in premessa, di accogliere l'istanza formulata dall' Associazione Culturale Meraki a tal fine riconoscendo All'Associazione stessa un contributo economico d'importo complessivo pari € 2.000,00 a titolo di sostegno al finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e realizzazione del Festival “Corpo Montagna” un evento che esplora la montagna come spazio di esperienza, sperimentazione e trasformazione collettiva,

**Precisato che** le integrali somme oggetto del contributo qui concesso dovranno essere oggetto di idonea rendicontazione da parte dell'Associazione Culturale Meraki alla quale spetterà il compito di documentare le spese sostenute mediante utilizzo della somma erogata con il presente provvedimento, pena la revoca del presente provvedimento di concessione;

**Acquisiti:**

- il parere favorevole del Responsabile di Servizio competente in ordine di regolarità tecnica della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole del Responsabile di Servizio Economico-Finanziario in ordine di regolarità contabile della presene proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Con votazione** favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **CONCEDERE** all' Associazione Culturale Meraki con sede legale in Milano (MI), , C.F. 97822760159, un contributo economico d'importo complessivo pari ad € 2.000,00 a titolo di sostegno al finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione del “Festival “Corpo Montagna”” che si è svolto sul territorio del Comune di Cevo nel periodo compreso tra il 29 maggio ed il 2 giugno 2026;

3. di **DARE ATTO** altresì che le spese sostenute dall'Associazione dovranno essere adeguatamente documentate, pena la revoca del presente contributo;
4. di **DARE ATTO** dei pareri di cui in premessa, espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
5. di **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
7. di **DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Ing. Simone Bresadola

Il Segretario Comunale  
F.to Alberto Bernardi

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 10/08/2026 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale  
F.to Alberto Bernardi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 10/08/2026

Il Funzionario Incaricato  
F.to Barbara Bazzana

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 10/08/2026

Il Segretario Comunale  
F.to Alberto Bernardi

---

COPIA PER ALBO

10/08/2026